

Delibera n. 73/2019

Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2019 - Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica ANAS S.p.A. - Autocamionale della CISA S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 19 giugno 2019

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c), in virtù dei quali l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”* (lett. b), nonché *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”* (lett. c);
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto”*;
- il comma 2, lettera g), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale l'Autorità, con riferimento al settore autostradale, provvede tra l'altro *“a stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione*;
- il comma 3, lettera b), secondo cui l'Autorità *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”*;

- VISTO** l'articolo 43 del citato d.l. 201/2011, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) del d.l. 109/2018, pure sopra citato;
- VISTA** la delibera n. 70/2016 del 23 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha approvato la misura di regolazione, di cui all'allegato 1 alla delibera stessa, in materia di definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera n. 16/2019 del 18 febbraio 2019, recante *"Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall'articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento"*, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento volto a stabilire *"il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale"*, descritto nell'allegato A alla delibera stessa, *"per ciascuna delle concessioni"* ivi richiamate in Appendice, precisando conseguentemente che il predetto procedimento si sarebbe concluso con più deliberazioni finali, ed indicando, contestualmente, una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio, di cui al citato allegato A, elaborato secondo una metodologia tariffaria basata su criteri uniformi per tutte le concessioni;
- VISTI** i contributi pervenuti, in esito alla indetta consultazione, da:
- Segreterie Nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, SLA-CISAL e UGL VIABILITA' e LOGISTICA (prot. ART 2870/2019);
 - Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. (prot. ART 2939/2019);
 - Federconsumatori Nazionale (prot. ART 2959/2019);
 - RAV - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta – S.p.A. (prot. ART 2961/2019);
 - Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (prot. ART 2975/2019);
 - Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (prot. ART 2976/2019);
 - SAT-Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (prot. ART 2977/2019);
 - Strada dei Parchi S.p.A. (prot. ART 2978/2019);
 - Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (prot. ART 2983/2019 e 2979/2019);
 - AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (prot. ART 2980/2019);
 - CAL-Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A. (prot. ART 2985/2019);
 - Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (prot. ART 2991/2019);
 - Autostrade per l'Italia S.p.A. (prot. ART 2992/2019);
 - Società di Progetto Brebemi S.p.A. (prot. ART 3008/2019);
 - Società Autostrade Valdostane S.p.A. (prot. ART 3009/2019);
 - Tangenziale di Napoli S.p.A. (prot. ART 3010/2019);
 - Autostrada dei Fiori S.p.A. (prot. ART 3011/2019);
- pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità;

- RILEVATO** che gli esiti della consultazione pubblica hanno fatto emergere l'esigenza di introdurre alcune specificazioni nell'ambito del sistema tariffario di pedaggio posto in consultazione;
- TENUTO CONTO** tra l'altro, della necessità che i livelli tariffari, oltre ad assicurare il pieno rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni normative in materia, siano improntati, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 37, comma 2, lettera a) del d.l. 201/2011, al rispetto dei principi di efficienza produttiva della gestione, anche attraverso il rigoroso rispetto delle finalità del sistema di pedaggio, contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, nonché trasparenza, equità e non discriminazione tra gli utenti;
- RITENUTO** in particolare opportuno, in considerazione degli indicati esiti della consultazione pubblica ed anche alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti dagli Uffici:
- da un lato, esplicitare con apposite previsioni l'obiettivo di incremento di produttività da efficientamento e le modalità di applicazione del sistema tariffario, nonché meccanismi di salvaguardia per le opere realizzate o in corso di realizzazione ed i principi e criteri relativi all'eventuale protrarsi della gestione oltre la scadenza della concessione,
 - e, dall'altro, precisare i profili afferenti ai costi operativi, al capitale investito netto, ai criteri di ammissibilità degli investimenti, ai criteri di determinazione dei costi di capitale ai fini tariffari, al tasso di remunerazione del capitale investito, alla dinamica della componente tariffaria di costruzione e della componente tariffaria per oneri integrativi e agli obblighi informativi, come meglio dettagliati nella indicata relazione istruttoria;
- RITENUTO** pertanto di approvare il sistema tariffario di pedaggio, conseguentemente perfezionato, basato sul metodo del *price cap* con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale relativo alla Convenzione Unica ANAS S.p.A. - Autocamionale della CISA S.p.A., nei termini rilevati, da trasmettere al concedente per le determinazioni di competenza;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale relativo alla Convenzione Unica ANAS S.p.A. - Autocamionale della CISA S.p.A., allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. il sistema tariffario di pedaggio di cui al punto 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le determinazioni di competenza, e comunicato a Società Autostrada Ligure Toscana p.A.;

3. il sistema tariffario di pedaggio di cui al punto 1 e la relazione istruttoria degli Uffici sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 19 giugno 2019

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)